

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Avv. Alfonso RENDE*

**IL PRESIDENTE**

*Dott.ssa Rosaria SUCCURRO*



# PROVINCIA DI COSENZA

DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

SETTORE/UFFICIO: **BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

**DISPOSIZIONE N°**

**67**

**del**

**15/09/2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2021.  
PROPOSTA DI APPROVAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE.**

## SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Settore Bilancio e Programmazione

- Si rende parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/02/2000 n. 267 e ss.mm.

Cosenza, 15/09/2022

f.to Il dirigente

Dr. Giuseppe Meranda

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- **VISTA** la legge 07/04/2014 n. 56 e ss.mm.;
- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;
- **VISTI** gli atti d'Ufficio

**DISPONE**

che la presente deliberazione venga pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* e che, per come dichiarato nel provvedimento medesimo, ne venga data immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 30, comma 8 dello Statuto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Avv. Alfonso Rende*

**Pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data** \_\_.\_\_.\_\_\_\_ **con il n.** \_\_\_\_\_.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 30, comma 8 dello Statuto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

*Dott.ssa S.Ruggieri*

L'anno 2022 il giorno 15 del mese di settembre presso la sede della Provincia, in Cosenza ed alla Piazza XV Marzo, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Alfonso Rende per l'esercizio delle funzioni verbalizzanti

**IL PRESIDENTE**

**Richiamato** l'art. 174 quater del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge nr. 213/2012, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;

**Premesso che:**

- il D.Lgs. 118/2011 e il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il pro-filo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione della contabilità finanziaria avente natura autorizzatoria e di quella economico-patrimoniale avente natura conoscitiva;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 10 del 30 giugno 2022 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del d.Lgs. n. 267/2000 che comprende altresì lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'ente;
- ai fini della redazione del bilancio consolidato, si è proceduto preliminarmente ad individuare gli enti, le società e le aziende che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento);

**Dato atto che** nella Nota Integrativa allegata alla disposizione si forniscono informazioni sull'area di consolidamento, sui principi del consolidamento e sulle operazioni preliminari al consolidamento;

**Considerato che:**

- il Bilancio Consolidato è uno strumento di natura conoscitiva relativo al gruppo locale e di supporto al modello di governarne adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura in quanto si consolidano con principi di natura civilistica i dati contabili di enti e soggetti aventi diversa natura e diversi modelli contabili;
- per l'Ente Provincia la contabilità economico patrimoniale ha infatti fini conoscitivi e si aggiunge alla contabilità finanziaria avente natura autorizzatoria, mentre in ambito civilistico costituisce l'unico strumento di rilevazione della gestione;

**Visto** l'articolo 11-bis comma 1 del D.Lgs. nr. 118/2011 e ss.mm.ii stabilisce che:

- gli Enti locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4;

- il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato con allegati la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;

**Visto** il comma 4 dell'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.";

**Visto** il Dm 11 agosto 2017 di modifica del principio contabile che ha introdotto novità sia nella definizione dell'area di consolidamento 2017 che nei parametri di irrilevanza a decorrere dall'esercizio 2018;

**Verificato**, come previsto dalle norme vigenti, che le società da includere per il periodo di consolidamento 2020 sono Alessco S.r.l., Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione (successivamente, con revoca della liquidazione, trasformata in Acque Pubbliche della Calabria Azienda Speciale Consortile a far data 22 dicembre 2021) e Sacal S.p.A.;

**Verificato**, come previsto dalle norme vigenti, che invece le società da escludere per il periodo di consolidamento 2021 sono:

- Alto Tirreno Cosentino società consortile a r.l. e Magna Sila Progetto '92 S.p.A. in liquidazione, perché irri-levanti ai fini contabili e perché gli ultimi bilanci depositati e approvati dall'assemblea risalgono rispettivamente al 2017 e al 2018 come da visure ordinarie acquisite agli atti per entrambe in data 26.10.2020;
- Comac S.r.l. (in fallimento) perché, come ribadito anche dalla modifica prevista dal DM 11 agosto 2017, sono escluse dal consolidamento i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

**Dato atto che:**

- le società incluse nell'area di consolidamento hanno trasmesso con proprie note le informazioni utili al consolidamento;
- si è proceduto alla verifica dell'uniformità del bilancio ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche di elisione/eliminazione necessarie per realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato;

**Rilevato che** il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo; infatti principio fondamentale su cui si basa il bilancio consolidato è che deve riflettere la situazione patrimoniale e finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo (partite infragruppo). Qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti;

**Vista** la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa, allegata al bilancio consolidato, la quale indica i criteri di valutazione applicati e le modalità di consolidamento;

**Visto** l'art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, i propri bilanci consolidati compresi gli allegati previsti dall'art. 11-bis, comma 2, lettera a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118 e ss.mm.ii., predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato nr. 11 al predetto D.Lgs.;

**Dato atto che** la presente disposizione verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per la resa del parere ai sensi del comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Rilevato che** la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**DISPONE**

**di approvare** lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2021, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, allegati alla presente disposizione per formarne parte integrante e sostanziale;

**di trasmettere** copia della presente al Collegio dei Revisori dei Conti per gli adempimenti di cui al comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**di sottoporre** la presente disposizione, corredato della Relazione dei Revisori dei Conti, all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Provinciale;

**di trasmettere successivamente** copia della delibera di Consiglio Provinciale alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, TUSP. e dall'art. 21, Decreto correttivo, nonché a tutte le società partecipate dall'Ente ed entro 30 giorni dall'approvazione il bilancio consolidato di trasmetterlo alla Banca dati della Pubblica Amministrazione ;

**di attestare** che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

**di dare** al presente atto immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente